



Comune di Pravisdomini

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2017

N. 38 del Reg. Delibere

OGGETTO: ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME INTEGRATO E MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI PRAVISDOMINI

L'anno 2017 , il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

	Presente/Assente
--	------------------

Andretta Davide	Sindaco	Presente
Pellegrini Matteo	Componente del Consiglio	Presente
Maranzan Pio	Componente del Consiglio	Presente
Vecchies Stefania	Componente del Consiglio	Presente
Caldiraro Parzianello Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Lovisa Mauro	Componente del Consiglio	Presente
Siagri Michele	Componente del Consiglio	Presente
Vincenzi Angelo	Componente del Consiglio	Presente
Gaggino Ambra	Componente del Consiglio	Presente
Bottos Irene	Componente del Consiglio	Presente
Nogarotto Mauro	Componente del Consiglio	Presente
Buttignol Valter	Componente del Consiglio	Presente
Giordano Roberto	Componente del Consiglio	Presente
Giacomini Petra	Componente del Consiglio	Presente
Colla Silvano	Componente del Consiglio	Presente
Marzinotto Sara	Componente del Consiglio	Presente
Rossi Natalino	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Segretario Brocca Graziano .

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Andretta Davide nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100: revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Pravidomini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

"CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, 0.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto di razionalizzazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessita di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, DL. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pravidomini e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del "Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/ 2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (0.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

DATO ATTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare,

con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, approvato dal C.C. in data 30/11/2015 con provvedimento nr. 39;

DATO ATTO che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P. del piano di razionalizzazione prima indicato;

DATO ATTO inoltre che ai fini dell'applicazione dell'art. 24 D.lgs 175/2016 i Consorzi e gli altri organismi strumentali non sono oggetto di revisione straordinaria e, quindi, la revisione condotta dall'Ente non riguarda il C.A.T.O.I. del Lemene (in liquidazione) nonché l'A.S.P. "Mons. Domenico Cadore";

RILEVATO che la Corte dei Conti – alla quale compete, assieme alla struttura nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica del puntuale adempimento degli obblighi di cui all'art. 24 del T.U.S.P. – ha approvato con deliberazione sez. Autonomie n. 17/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017 un modello di atto di ricognizione e relativi esiti ex art. 24 T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che secondo il predetto atto ricognitivo, allegato A alla presente deliberazione, e per le motivazioni ivi esposte – da intendersi qui integralmente riportate - gli esiti della ricognizione sono i seguenti:

Partecipazioni che possono essere mantenute senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.:

- Ambiente Servizi S.p.a. – Società in house affidataria del servizio di raccolta e smaltimento R.S.U ;
- L.T.A. S.p.a. – Società in house affidataria da parte del C.A.T.O.I. Lemene della gestione del servizio idrico integrato;
- ATAP. S.p.a. – Società che svolge il servizio di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane;

Partecipazioni che devono essere alienate o oggetto di misure di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.:

- Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.a. – Società esistente alla data del 23/09/2016 ma oggetto di fusione per incorporazione ex art. 2501 c.c. con L.T.A. S.p.a.. Si precisa che la Società risulta estinta alla data dell'01/01/2017 a seguito di perfezionamento della fusione.
- Distretto del Mobile Livenza S.C.A.R.L. in liquidazione – Soggetto giuridico superato dal Cluster previsto dalla L.R. 3/2015. La Società è stata posta in liquidazione con decorrenza 27/02/2015 con nomina del Commissario Liquidatore, dott. Paolo Candotti, i cui termini di chiusura del procedimento non sono ad oggi conosciuti.
- Asco Holding S.p.a. – Soggetto giuridico che, pur svolgendo un servizio di interesse generale, ancorché a mezzo di una sua partecipata, non rispetta i requisiti del T.U.S.P. in quanto priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (*art. 20 c.2 lett. b*) – Si ritiene di proporre quale misura di razionalizzazione la fusione per incorporazione con altra società del gruppo. Si ritiene inoltre che, anche in considerazione dell'esigua partecipazione posseduta dall'Ente, non si possa in questa sede individuare il soggetto economico con il quale provvedere alla fusione, atteso che il progetto stesso ai sensi dell'art. 2501 c.c. deve essere proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società Partecipata.

RITENUTO di prescindere dal parere dell'Organo di revisione, in quanto con il presente piano non vengono modificate le modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/ 2000, espresso Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Pravisdomini alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di confermare, per quanto nelle premesse indicato, la partecipazione in LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA, AMBIENTE SERVIZI SPA e ATAP SPA;
3. Di dare atto della conclusione del procedimento di fusione per incorporazione di Acque Basso Livenza Patrimonio SpA in Livenza Tagliamento Acque SPA, con decorrenza 01/01/2017;
4. Di confermare la procedura di liquidazione di DISTRETTO DEL MOBILE LIVENZA Società Consortile a Responsabilità Limitata in Liquidazione – disposta in data 27/02/2015 con nomina del Commissario Liquidatore, dott. Paolo Candotti;
5. Di adottare per la partecipazione nella società Asco Holding S.p.a. la misura, ex art. 20, T.U.S.P. della fusione per incorporazione con altra società del gruppo da individuarsi nell'ambito del complessivo progetto di fusione che verrà proposto dal Consiglio di Amministrazione delle società;
6. Di dare atto che la misura di al punto precedente dovrà attuarsi entro un anno dalla presente deliberazione con le modalità indicate nell'atto di ricognizione allegato A alla presente.

7. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
8. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, DL. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
9. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Infine, al fine di ottemperare all'obbligo di legge previsto per il 30 settembre 2017,

DELIBERA

di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.e i..-

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pravisdomini, 21 settembre 2017

IL RESPONSABILE

F.TO GRAZIANO BROCCA

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Pravisdomini, 21 settembre 2017

Il Responsabile

F.TO GIANLUCA MACCORIN

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Andretta Davide

Il Segretario
F.to Brocca Graziano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/10/2017 viene affissa all'Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il 17/10/2017.

Pravisdomini, li 02/10/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Gianluca Maccorin

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/09/2017, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Pravisdomini, Li 28/09/2017

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Graziano Brocca

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento